

ACC - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

27 LUG. 2023

N. 9249 / 26

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

PDC N. 209

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 27 luglio 2023

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifica dell'articolo 49bis l.r.1/2009.

	FIRMA
ANTONIO MAZZEO – PRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – VICEPRESIDENTE	
STEFANO SCARAMELLI – VICEPRESIDENTE	
FRANCESCO GAZZETTI CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	
MARCO STELLA CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	
FEDERICA FRATONI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
DIEGO PETRUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di legge

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifica dell'articolo 49bis l.r.1/2009

Indice

Preambolo

Art.1 - Criteri prioritari di selezione del personale. Modifica dell'articolo 49bis l.r.1/2009

Art. 2 - Invarianza finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera z) e 28 dello Statuto,

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Nel perseguimento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell'ottimale funzionamento delle segreterie e degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, si stabilisce per l'individuazione del personale da assegnare a tali uffici, una deroga al criterio prioritario previsto dall'articolo 49bis della l.r. 1/2009 consistente nell'obbligo di individuare tale personale all'interno di un elenco appositamente predisposto. Si stabilisce la deroga qualora si renda necessario, nel corso della legislatura, sostituire il personale in questione che sia cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo. Tale deroga consente, altresì, di garantire il carattere fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici sopra citati, carattere fiduciario che potrebbe essere pregiudicato dall'obbligo di ricorrere ad un elenco che, a legislatura avanzata, presenta scarsa disponibilità di nominativi;

Approva la presente legge

Art. 1

Criteri prioritari di selezione del personale. Modifica dell'articolo 49bis l.r.1/2009

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 49bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "Non si applica altresì qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo."

Art. 2

Invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge tende a realizzare l'ottimale funzionamento delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e a garantire il rapporto fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto a tali segreterie.

All'articolo 1 si prevede dunque una deroga al ricorso obbligatorio all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 49bis della l.r. 1/2009 per l'individuazione del personale da assegnare alle segreterie degli organismi politici del Consiglio regionale, stabilendo che la disposizione non si applica qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo.

L'articolo 2 prevede che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifica dell'articolo 49bis l.r.1/2009

Soggetto proponente:

Componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

Copertura finanziaria:

Non sono previsti oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Tipologia della proposta di legge

La presente proposta di legge tende a realizzare l'ottimale funzionamento delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e a garantire il rapporto fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto a tali segreterie.

All'articolo 1 si prevede dunque una deroga al ricorso obbligatorio all'elenco appositamente predisposto di cui al comma 2 dell'articolo 49bis della l.r. 1/2009 per l'individuazione del personale da assegnare alle segreterie degli organismi politici del Consiglio regionale, stabilendo che la disposizione non si applica qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire il personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo .

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

L'articolo 2 della legge regionale dà atto dell'assenza di oneri finanziari, in quanto la legge dispone in merito ad una deroga al criterio prioritario previsto dall'articolo 49bis della l.r. 1/2009 consistente nell'obbligo di individuare il personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale all'interno di un elenco appositamente predisposto.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifica dell'articolo 49bis l.r. 1/2009

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

La presente proposta di legge, nel perseguimento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell'ottimale funzionamento delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, prevede una deroga al ricorso al criterio prioritario, di cui all'articolo 49bis della l.r. 1/2009 per l'individuazione del personale da assegnare alle segreterie degli organismi politici del Consiglio regionale, stabilendo che la disposizione non si applica qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo. Da tale modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

 SI

 NO X

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

-
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

- articolo 93

- articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

- articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

- Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Segretario generale

Dott. Savio Picone

